

LA SETTIMANA IN BREVE

Notizie

FISCALE

- 02 ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Certificazione dei sostituti d'imposta - Certificazione Unica – Modello 2026
- 03 ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Poteri degli Uffici - Competenza degli Uffici
- 04 IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Dichiarazione annuale - IVA 2026
- 05 TRIBUTI LOCALI - IRAP - Determinazione della base imponibile - Banche e altri enti e società finanziari

AGEVOLAZIONI

- 07 AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

LAVORO

- 08 PREVIDENZA
- 09 PREVIDENZA - Agevolazioni
- 10 **Leggi In evidenza**

Notizie

Fiscale

ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Certificazione dei sostituti d'imposta - Certificazione Unica - Modello 2026 - Approvazione - Principali novità (provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2026 n. 15707)

Con il provv. 15.1.2026 n. [15707](#), l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2026, relativa al periodo d'imposta 2025, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

Termini di invio all'Agenzia delle Entrate

In generale, la CU 2026 dovrà essere trasmessa dai sostituti d'imposta all'Agenzia delle Entrate entro il 16.3.2026; entro lo stesso termine la CU deve essere consegnata al contribuente.

L'[art. 4](#) co. 1 del DLgs. 81/2025 ha infatti fissato al 30.4.2026 il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle CU contenenti esclusivamente:

- redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Rimane al 31.10.2026 (che cadendo di sabato slitta però al 2.11.2026) il termine per l'invio delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Bonus e ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti

La novità di maggior rilievo è quella derivante dall'introduzione delle misure per la riduzione del cuneo fiscale a decorrere dal 2025 ([art. 1](#) co. 4 - 9 della L. 207/2024).

I titolari di reddito di lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni) possono fruire, in alternativa, di:

- un *bonus* in caso di reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro (non imponibile e non soggetto a contribuzione INPS), in misura variabile secondo il reddito di lavoro dipendente;
- un'ulteriore detrazione d'imposta in caso di reddito complessivo superiore a 20.000,00 e fino a 40.000,00 euro.

Nel caso di spettanza del *bonus* o dell'ulteriore detrazione deve essere compilata la nuova sezione "Somma che non concorre alla formazione del reddito" (punti da 718 a 726). In tale sezione vanno inserite diverse informazioni, tra cui, a titolo di esempio:

- la tipologia di reddito, l'importo del reddito di lavoro dipendente e l'importo del reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico (al lordo della franchigia);
- i giorni di lavoro dipendente;
- data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
- se il sostituto d'imposta ha riconosciuto ed erogato (in tutto o in parte) il *bonus* ovvero se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto il *bonus* al dipendente o l'ha riconosciuto ma non l'ha erogato neanche in parte;
- l'importo del *bonus* erogato;
- l'importo del *bonus* che il sostituto d'imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente;
- il *bonus* eventualmente recuperato entro le operazioni di conguaglio (o, se il recupero avviene a rate, l'ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio).

L'importo dell'ulteriore detrazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti dovrà invece essere indicato nella sezione "Detrazioni e crediti", nel punto 368.

Fringe benefit

Sono confermate le caselle nn. 474 e 475, necessarie per distinguere le due soglie di non imponibilità in vigore per il 2025 per effetto di quanto previsto dall'[art. 1](#) co. 390 - 391 della L. 207/2024, vale a dire:

- 1.000,00 euro per tutti i dipendenti;

- 2.000,00 euro per quelli con figli fiscalmente a carico.

Nelle suddette soglie sono comprese anche le somme relative alle utenze domestiche e alle spese per la locazione o gli interessi sul mutuo relativamente all'abitazione principale.

In caso di superamento delle suddette soglie, l'intero valore dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Fabbricati locati dai dipendenti neoassunti

Viene introdotto il nuovo punto 476, dove va indicato l'importo del rimborso riconosciuto dal datore di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione eseguite sui fabbricati presi in affitto dai neoassunti a tempo indeterminato nel 2025, per i quali l'[art. 1](#) co. 386-389 della L. 207/2024 ha previsto la non concorrenza al reddito di tali rimborsi per i primi due anni dalla data di assunzione ed entro il limite complessivo di 5.000,00 euro annui.

Il lavoratore deve aver trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro (distante più di 100 chilometri dal Comune di residenza precedente) e avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000,00 euro nell'anno precedente alla data di assunzione.

Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2026 n. 15707

Il Quotidiano del Commercialista del 16.1.2026 - "Approvato il modello di Certificazione Unica 2026" - Negro - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 16.1.2026, p. 33 - "Nella Cu 2026 spazio alle misure per ridurre il cuneo fiscale" - Massara B.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Certificazione Unica" - Negro M.

ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Poteri degli Uffici - Competenza degli Uffici - Locazioni non dichiarate - Accertamento emesso dal Centro operativo di Pescara - Illegittimità (Cass. 28.12.2025 n. 34444)

Con la pronuncia 28.12.2025 n. [34444](#), la Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso in cui l'accertamento venga notificato dal Centro di Pescara, è annullabile per violazione della competenza territoriale, pur sempre connessa al domicilio fiscale del contribuente.

Centro operativo di Pescara

Le attribuzioni del Centro operativo di Pescara sono state rideterminate con il provv. Agenzia delle Entrate 28.1.2011, che attua quanto disposto dall'[art. 28](#) del DL 78/2010, il quale prevede l'istituzione di apposite articolazioni competenti all'emanazione di accertamenti automatizzati sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi occultati derivanti dall'incrocio di dati.

Il provvedimento ha stabilito che la competenza è attribuita al Centro operativo di Pescara e alla sua sede distaccata di Reggio Calabria per le seguenti materie:

- accertamenti parziali automatizzati ai fini delle imposte sui redditi/IVA (il tipico esempio sono le locazioni registrate ma non dichiarate ai fini delle imposte sui redditi);
- atti di contestazione delle sanzioni;
- atti di recupero dei crediti d'imposta;
- avvisi di liquidazione per la decadenza dalle agevolazioni in tema di imposizione indiretta.

Per l'IVA indebitamente compensata è competente il Centro operativo di Venezia (provv. Agenzia delle Entrate 9.3.2011).

Il Centro operativo di Pescara è competente, oltre alle attribuzioni sopra delineate, per ciò che concerne la gestione dei rimborsi dei contribuenti non residenti e dei crediti d'imposta previsti da leggi speciali (ad esempio, ricerca e sviluppo, incremento occupazionale).

Competenza territoriale in materia di locazioni non dichiarate

La Cass. 28.12.2025 n. [34444](#) ha sancito che dall'[art. 28](#) del DL 78/2010 "non può inferirsi un ampliamento delle competenze (assegnando potere impositivo) al predetto centro operativo".

Pertanto è stato enunciato il seguente principio di diritto: "ai sensi dell'[art. 28](#), comma 2, d.l. 78/2010, il Centro operativo di Pescara ha solo poteri di istruttoria e di controllo, non anche impositivi, essendo riservata all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente l'adozione degli atti impositivi".

Il Centro di Pescara dunque, secondo i giudici, ha solo funzioni di controllo ma non può emettere atti impositivi.

Visto che l'incompetenza degli uffici dà luogo all'annullabilità dell'atto ([art. 7-bis](#) della L. 212/2000, introdotto dal DLgs. 30.12.2023 n. [219](#)), l'accertamento così notificato risulta annullabile per violazione della competenza territoriale.

Osservazioni critiche

Allo stato attuale e con specifico riferimento alle locazioni non dichiarate ex [art. 28](#) del DL 78/2010 non risultano precedenti della Cassazione in materia e, pertanto, la decisione appare la prima sul tema.

La soluzione, che si riferisce nello specifico alle locazioni non dichiarate, non appare del tutto convincente in quanto l'[art. 28](#) del DL 78/2010 demanda alle articolazioni dell'Agenzia delle Entrate anche le funzioni di accertamento.

Ad ogni modo, la legittimazione processuale spetta sempre alla Direzione provinciale di domicilio fiscale del contribuente ([artt. 4 e 10](#) del DLgs. 546/92). Quindi, a prescindere dal potenziale vizio sull'annullabilità dell'atto per incompetenza, il ricorso andrà notificato alla Direzione provinciale di domicilio fiscale del contribuente.

art. 10 DLgs. 31.12.1992 n. 546

art. 28 DL 31.5.2010 n. 78

art. 4 DLgs. 31.12.1992 n. 546

Provvedimento Agenzia Entrate 28.1.2011 n. 16271

Il Quotidiano del Commercialista del 14.1.2026 - "Accertamenti sulle locazioni del Centro operativo di Pescara annullabili per incompetenza" - Cissello

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Agenzia delle Entrate" - Cissello A. Guide

Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Competenza degli uffici" - Cissello A.

Cass. 28.12.2025 n. 34444

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Obblighi dei contribuenti - Dichiarazione annuale - IVA 2026 - Appalti e subappalti nel settore della logistica - Società di comodo - Rettifica della detrazione - Novità del modello IVA 2026 \(prov. Agenzia delle Entrate 15.1.2026 n. 51732\)](#)

Con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2026 n. [51732](#) sono stati approvati i modelli IVA 2026 e IVA Base 2026, riferiti al periodo d'imposta 2025, con le relative istruzioni. Si riportano, di seguito, i soggetti obbligati all'adempimento e quelli esonerati, i termini per la presentazione del modello e le principali novità dello stesso.

Soggetti obbligati alla presentazione del modello e soggetti esonerati

In linea generale, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA tutti gli esercenti imprese o arti e professioni ([artt. 4 e 5](#) del DPR 633/72), titolari di partita IVA ([art. 8](#) del DPR 322/98).

Sono esonerati dal citato adempimento:

- i soggetti che per l'anno d'imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell'[art. 10](#) del DPR 633/72 e quelli che, essendosi avvalsi della dispensa da adempimenti ([art. 36-bis](#) del DPR 633/72), hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti (il predetto esonero non si applica, per esempio, se sono stati operati acquisti per i quali l'IVA si applica con il meccanismo del *reverse charge*);
- i contribuenti che, per tutto l'anno d'imposta, si sono avvalsi del regime forfetario per gli autonomi di cui all'[art. 1](#) co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- i soggetti che applicano ancora il regime fiscale di vantaggio di cui all'[art. 27](#) co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ex [art. 34](#) co. 6 del DPR 633/72;
- gli esercenti attività di intrattenimento che applicano il regime speciale di cui all'[art. 74](#) co. 6 del DPR 633/72;
- gli imprenditori individuali che concedono in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini dell'IVA;
- i soggetti passivi non stabiliti in Italia che hanno effettuato soltanto operazioni esenti, non imponibili, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, tramite rappresentante fiscale "leggero" ([art. 44](#) co. 3 del DL 331/93);
- i soggetti che hanno optato per il regime speciale di cui alla L. [398/91](#), i quali sono esonerati dagli

adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE identificati ai fini IVA in Italia con le modalità previste dall'[art. 74-quinquies](#) del DPR 633/72 per l'assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti "privati consumatori";

- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro ([art. 34-ter](#) del DPR 633/72);

- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l'applicazione del regime forfetario ([art. 5](#) co. 15-quinquies del DL 146/2021, conv. L. [215/2021](#)).

Termini di presentazione

Il modello IVA 2026 per il 2025 deve essere presentato nel periodo compreso tra l'1.2.2026 e il 30.4.2026 ([art. 8](#) co. 1 del DPR 322/98). L'invio va effettuato entro il prossimo 2.3.2026 (in quanto il 28.2.2026 è sabato e l'1.3.2026 una domenica), qualora il soggetto passivo intenda avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione IVA, nel quadro VP, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2025 ([art. 21-bis](#) co. 1 del DL 78/2010).

Principali novità del modello

Rispetto al modello IVA per l'anno precedente (2024), sono sostanzialmente immutati la struttura e i quadri da compilare. Le modifiche apportate si riferiscono all'introduzione o alla compilazione di alcuni righi e/o alle relative istruzioni.

Le principali novità riguardano, in particolare:

- la previsione di appositi righi (rigo VE38 campi 2 e 3 e rigo VJ30) riferiti all'opzione per l'assolvimento dell'IVA da parte del committente, per le prestazioni dipendenti da contratti di appalto e subappalto, nel settore della logistica, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 59 ss. della L. 207/2024;

- il superamento in dichiarazione delle penalizzazioni IVA "automatiche" per le società non operative ([art. 30](#) co. 4 della L. 724/94) che comporta, fra l'altro, una nuova modalità di compilazione del rigo VA15 e l'eliminazione, nel rigo VX4, del riquadro con l'attestazione del soggetto passivo di non rientrare fra tali società o, comunque, di aver presentato un'istanza di interpello per la disapplicazione della relativa disciplina;

- la modifica del prospetto per il calcolo della rettifica della detrazione, presente nell'Appendice alla compilazione del modello, per tenere conto dell'avvenuta abrogazione del co. 3 dell'[art. 19-bis2](#) del DPR 633/72.

art. 21 bis DL 31.5.2010 n. 78

art. 8 DPR 22.7.1998 n. 322

art. 9 DLgs. 4.12.2025 n. 186

Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2026 n. 51732

Il Quotidiano del Commercialista del 16.1.2026 - "Al debutto le novità per le società di comodo nella dichiarazione IVA" - Gazzera - Greco

Il Sole - 24 Ore del 16.1.2026, p. 31 - "Nel modello 2026 l'iva dal committente per trasporto e logistica" - Ficola S.

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Dichiarazione IVA" - Cosentino C. - Gazzera M.

TRIBUTI LOCALI

IRAP - Determinazione della base imponibile - Banche e altri enti e società finanziari - Dividendi distribuiti a intermediari finanziari e imprese di assicurazione - Imponibilità limitata al 5% dal 2025 - Istanze di rimborso per gli anni pregressi - Novità della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026)

L'art. [1](#) co. 46-50 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha modificato le modalità di determinazione della base imponibile IRAP degli intermediari finanziari e delle imprese di assicurazione, al fine di adeguare il contenuto della normativa interna alla sentenza della Corte di Giustizia UE 1.8.2025 cause riunite [C-92/24-C-94/24](#) (Banca Mediolanum).

Con tale pronuncia, l'[art. 6](#) co. 1 lett. a) del DLgs. 446/97 è stato giudicato contrario all'[art. 4](#) della direttiva 2011/96/UE ("madre-figlia"), dal momento che assoggetta i dividendi percepiti dagli intermediari finanziari

dalle proprie figlie residenti in altri Stati membri dell'Unione a un prelievo ai fini IRAP superiore al 5%. Ad avviso dei giudici comunitari, l'esenzione nella misura del 95% prevista dalla direttiva deve estendersi a qualsiasi imposta che - come l'IRAP - include nella sua base imponibile, anche se in modo parziale, i dividendi delle figlie residenti in altri Stati membri.

Quadro normativo

Ai sensi dell'[art. 6](#) co. 1 del DLgs. 446/97, per le banche e gli altri intermediari finanziari (diversi dalle SIM, dagli altri intermediari abilitati allo svolgimento di servizi di investimento, dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento e dalle SICAV), la base imponibile è data dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

- margine d'intermediazione, ridotto del 50% dei dividendi [lett. a)];
- ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale, per un importo pari al 90% [lett. b)];
- altre spese amministrative, per un importo pari al 90% [lett. c)].

Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è data dalla somma ([art. 7](#) co. 1 del DLgs. 446/97) del:

- risultato del conto tecnico dei rami danni (voce 29 del Conto economico);
- risultato del conto tecnico dei rami vita (voce 80 del Conto economico).

Al risultato così ottenuto, occorre apportare le seguenti variazioni:

- gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70 del Conto economico), sono deducibili nella misura del 90%;
- i dividendi (voce 33 del Conto economico) sono assunti nella misura del 50%.

Non imponibilità del 95% dei dividendi "comunitari"

Tramite l'inserimento del co. 6-bis nell'[art. 6](#) e del co. 1-bis nell'[art. 7](#) del DLgs. 446/97, è stato stabilito che i dividendi provenienti dalle controllate che rispettano i requisiti per rientrare nell'ambito applicativo della citata direttiva 2011/96/UE sono esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell'ente ricevente per il 95% del loro ammontare.

L'esclusione nella misura del 95% si applica solo al verificarsi della condizione di cui all'[art. 44](#) co. 2 lett. a) del TUIR, vale a dire solo ai dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi ai titoli e agli strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l'indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito.

Decorrenza

Le disposizioni in esame si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 (2025, per i soggetti "solari").

Istanze di rimborso per i periodi pregressi

Per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2025 (2024 e precedenti, per i soggetti "solari"), la quota dell'IRAP riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli [artt. 6](#) e [7](#) del DLgs. 446/97, in misura eccedente rispetto a quanto previsto dalle nuove disposizioni, può essere esclusivamente chiesta a rimborso ove sia ancora pendente il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento (ai sensi dell'[art. 38](#) del DPR 602/73).

Fatte salve le istanze di rimborso già presentate all'1.1.2026, il diritto al rimborso compete previa presentazione della relativa istanza all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno stabilite con un provvedimento della medesima Agenzia.

Facoltà di compensazione con l'imposta straordinaria sugli extra-profitti

Le somme chieste a rimborso potranno essere compensate nel modello F24 con l'imposta straordinaria sugli extra-profitti delle banche di cui all'[art. 1](#) co. 68 ss. della L. 199/2025. L'opzione sarà esercitabile anche dai soggetti che, all'1.1.2026, hanno già presentato le istanze di rimborso.

Non si applicano:

- il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti (di cui all'[art. 31](#) co. 1 del DL 78/2010);
- il divieto di compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli Agenti della Riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 50.000,00 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione ([art. 37](#) co. 49-quinquies del DL 223/2006);
- il limite annuo di compensazione di 2 milioni di euro ([art. 34](#) co. 1 della L. 388/2000).

Conferma della non imponibilità del 50% dei dividendi "interni"

La legge di bilancio 2026 ha lasciato invariata la disciplina dei dividendi "interni", nonostante la C.G.T. II°

Piemonte, con la sentenza 29.9.2025 n. [681/3/25](#), abbia affermato che l'[art. 6](#) co. 1 lett. a) del DLgs. 446/97 andrebbe disapplicato anche con riferimento agli utili distribuiti da società residenti in Italia in favore di società "matri" ugualmente ivi residenti per contrasto con gli artt. 49, 54 e 63 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Diversamente, si creerebbe una "discriminazione al rovescio", atteso che i dividendi distribuiti da società "figlie" residenti a società "matri" ugualmente residenti resterebbero imponibili al 50%, a fronte di un'imponibilità ridotta al 5% laddove la società "figlia" fosse residente in uno Stato comunitario.

Il Quotidiano del Commercialista del 10.1.2026 - "Confermata l'esclusione del 95% dei dividendi dall'imponibile IRAP delle banche" - Fornero

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Credito d'imposta transizione 5.0 - Importo residuo al 31.12.2025 - Modalità di utilizzo (ris. Agenzia delle Entrate 12.1.2026 n. 1)

Con la ris. Agenzia delle Entrate 12.1.2026 n. [1](#), sono state fornite indicazioni in merito all'utilizzo del credito d'imposta transizione 5.0, ex [art. 38](#) del DL 19/2024, residuo al 31.12.2025.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta transizione 5.0

Con riguardo alle modalità di fruizione del credito d'imposta transizione 5.0, l'[art. 38](#) co. 13 del DL 19/2024 dispone che *"il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17](#) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo"*.

Il credito d'imposta poteva quindi essere utilizzato anche in un'unica soluzione entro il 31.12.2025; per l'ammontare non ancora utilizzato a tale data è previsto il riporto in avanti e l'utilizzo in cinque quote annuali di pari importo.

Utilizzo del credito d'imposta residuo al 31.12.2025

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. n. [1/2026](#), ha fornito indicazioni più precise ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31.12.2025.

In particolare:

- il credito di imposta residuo al 31.12.2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;

- l'importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo "7072" (istituito con ris. Agenzia delle Entrate n. [63/2024](#)) e, quale anno di riferimento, l'anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato "AAAA", indicato nel cassetto fiscale.

La risoluzione in commento precisa inoltre che, in fase di elaborazione dei modelli F24, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito della suddivisione in cinque quote, il *plafond* relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell'importo ripartito e il credito residuo è pari a zero.

Esclusione dai limiti generali alle compensazioni

Il citato comma 13 dell'[art. 38](#) del DL 19/2024 prevede inoltre che il credito d'imposta non è soggetto:

- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta agevolativi da quadro RU, pari a 250.000,00 euro ([art. 1](#) comma 53 della L. 244/2007);

- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro ([art. 34](#) della L. 388/2000);

- al divieto di compensazione dei crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro ([art. 31](#) del DL 78/2010).

Per espressa disposizione normativa, il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale ([art. 38](#) co. 13 del DL 19/2024).

Irrelevanza fiscale del credito d'imposta

Il credito d'imposta transizione 5.0 non assume rilevanza fiscale, posto che la norma agevolativa dispone che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [artt. 61](#) e [109](#) co. 5 del TUIR.

art. 38 co. 13 DL 2.3.2024 n. 19

Risoluzione Agenzia Entrate 12.1.2026 n. 1

Il Quotidiano del Commercialista del 13.1.2026 - "Tax credit transizione 5.0 residuo in cinque quote annuali" - Alberti

Italia Oggi del 13.1.2026, p. 26 - "Credito 5.0 in compensazione" - Pagamici

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti transizione 5.0" - Alberti P.

Lavoro

PREVIDENZA

Procedura per la gestione delle deleghe indirette - Nuova implementazione per i professionisti (messaggio INPS 12.1.2026 n. 104)

Con il messaggio 12.1.2026 n. [104](#), l'INPS è intervenuto in merito al sistema di Gestione delle deleghe indirette, comunicando che dal 15.1.2026 la funzionalità per la gestione dei lavoratori autonomi e dei committenti iscritti alla Gestione separata viene estesa agli intermediari abilitati alla consulenza del lavoro.

Finalità

Nel dettaglio, l'Istituto previdenziale precisa che tale intervento è stato realizzato e al fine di fornire un punto unico di accesso e di servizio del sistema di Gestione deleghe indirette disponibile per "Aziende e Dipendenti" e che i soggetti autorizzati all'accesso al servizio sono i professionisti disciplinati e abilitati ai sensi dell'[art. 1](#) della L. 12/79, quali i consulenti del lavoro, i commercialisti e gli esperti contabili, nonché gli avvocati. I soggetti diversi da quelli indicati saranno abilitati dall'INPS con una successiva implementazione.

Periodo transitorio

Con il messaggio in commento, l'INPS comunica che in via transitoria, al fine di evitare disagi all'utenza, è possibile operare per l'attivazione delle deleghe con le modalità attualmente in uso per un periodo limitato di 3 mesi decorrenti dalla pubblicazione del messaggio in parola, scaduto il quale il sistema attualmente in uso sarà definitivamente chiuso.

Si ricorda che il servizio è disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione "Imprese e Liberi Professionisti", "Comunicazioni per adempimenti contributivi", "Gestione Deleghe per Aziende e Intermediari".

Creazione della delega

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, la delega indiretta da intermediario per le Gestioni speciali artigiani e commercianti, nonché per la Gestione separata, può essere creata:

- accedendo alla procedura di "Gestione Deleghe" nella sezione "Delega da Soggetto Contribuente";
- inserendo il codice fiscale del soggetto contribuente per il quale vuole acquisire la delega.

A quel punto l'applicazione elencherà tutte le posizioni contributive afferenti al soggetto contribuente mostrando contemporaneamente anche le gestioni di appartenenza.

L'intermediario potrà quindi selezionare la posizione appartenente alla gestione interessata e compilare il modulo con i dati richiesti, selezionando il delegante tra i soggetti proposti. In seguito, il medesimo intermediario dovrà scaricare il modulo della delega da sottoporre alla firma del rappresentante legale o titolare della posizione contributiva. Una volta apposta la firma, l'intermediario potrà autonomamente attivare

la delega accedendo alla sezione "Dettagli Delega/Subdelega". Durante l'attivazione verrà comunicata al titolare della posizione contributiva, tramite posta elettronica ordinaria o PEC, l'avvenuta attivazione della delega da parte dell'intermediario.

Sul punto, si precisa che:

- la delega può avere una data di scadenza opzionale ed è operativa dal giorno successivo all'attivazione;
- l'applicazione consente anche l'attivazione di una delega parziale, intendendo per tale una delega attiva per un numero limitato di lavoratori parasubordinati.

Revoca della delega

Con il messaggio in esame, si precisa che le deleghe in questione possono essere revocate dall'intermediario, accedendo alla sezione "Dettagli Delega/Subdelega", senza limiti di tempo, selezionando quella di interesse e selezionando l'opzione "revoca".

Con l'occasione, l'INPS precisa altresì che non è possibile modificare una delega attiva. Qualora si renda necessario apportare delle modifiche, occorrerà procedere prima alla revoca della delega e successivamente alla creazione di una nuova.

Subdeleghe

Un altro aspetto interessante illustrato nel messaggio in commento è rappresentato dalla possibilità per il professionista intermediario di ricorrere a subdeleghe, ossia delegare uno o più dipendenti del suo studio per la gestione degli adempimenti.

Sul punto, si precisa che ogni dipendente dello studio può solamente consultare e operare sui servizi delle posizioni contributive in delega al professionista.

art. 1 L. 11.1.1979 n. 12

art. 2 co. 26 L. 8.8.1995 n. 335

Messaggio INPS 12.1.2026 n. 104

Il Quotidiano del Commercialista del 14.1.2026 - "Funzionalità INPS per la gestione autonomi e committenti estese agli intermediari" - Mamone

PREVIDENZA

Agevolazioni - ISEE - Franchigia della prima casa - Scala di equivalenza - Novità della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) - Istruzioni (messaggio INPS 12.1.2026 n. 102)

Con il messaggio 12.1.2026 n. [102](#), l'INPS ha fornito alcune indicazioni operative in materia di ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) alla luce delle novità introdotte dall'[art. 1](#) co. 208 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), con particolare riguardo alla franchigia della prima casa ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale nonché alla scala di equivalenza.

Si ricorda che l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è lo strumento di valutazione della situazione economica delle famiglie per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente.

Prestazioni interessate

Come precisato dall'INPS, le novità in questione valgono solo per specifiche prestazioni, ossia:

- l'assegno di inclusione (Adi) e il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) di cui al DL [48/2023](#);
- l'assegno unico e universale ex [art. 1](#) del DLgs. 230/2021;
- il *bonus* asilo nido di cui l'[art. 1](#) co. 355 della L. 232/2016;
- il *bonus* nuovi nati ex [art. 1](#) co. 206 della L. 207/2024.

Nuove franchigie per la prima casa

Le disposizioni della legge bilancio 2026 prevedono l'incremento della soglia di esclusione della casa di abitazione per i nuclei residenti in abitazioni di proprietà ex [art. 5](#) co. 2 del DPCM 159/2013, che passa da 52.500,00 a 91.500,00 euro, ovvero a 120.000,00 euro per i nuclei familiari residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Torino e Venezia).

Tali soglie vengono eventualmente aumentate di 2.500,00 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.

Modifiche alla scala di equivalenza

Il provvedimento in esame modifica alcune maggiorazioni della scala di equivalenza prevista dall'Allegato 1 al DPCM [159/2013](#), con particolare riguardo alla maggiorazione per numero dei figli.

Nello specifico, vengono rimodulate le maggiorazioni previste dalla lett. a) dell'Allegato 1 nel modo seguente:

- 0,1 in caso di nuclei familiari con 2 figli;
- 0,25 in caso di 3 figli;
- 0,40 in caso di 4 figli;
- 0,55 in caso di almeno 5 figli.

Istruzioni operative

Alla luce di quanto esposto, nel messaggio in commento si rende noto che, in attesa dell'aggiornamento del modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell'attestazione ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, da approvare con apposito decreto interministeriale, l'INPS ha modificato le procedure per consentire, a decorrere dall'1.1.2026, il calcolo dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione.

Nel dettaglio, a seguito di tali modifiche, nel Quadro A "Nucleo familiare", Sezione "nuclei familiari con almeno tre figli" del Modulo MB.1 della DSU Mini e della DSU Integrale, nonché del Modulo FC.4 (Modulo aggiuntivo) della DSU Integrale, nei campi "N. ___ figli di cui conviventi ___" è possibile indicare anche il valore "2".

Inoltre, considerato che l'ISEE è ora più favorevole rispetto a quelli utilizzati fino al 31.12.2025, le lavorazioni delle domande di Adi, SFL e "bonus nuovi nati", da definire con riferimento all'ISEE 2026, che avrebbero esito negativo, vengono temporaneamente sospese in attesa di disporre dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione.

Una volta concluse le attività di aggiornamento delle procedure, l'INPS calcolerà in automatico l'ISEE in argomento per tutte le DSU presentate a decorrere dall'1.1.2026, e completerà le lavorazioni sospese indicate in precedenza e ricalcolerà le prestazioni definite con riferimento all'ISEE 2026, per le quali l'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione determina un importo più favorevole.

Si ricorda infine che per l'assegno unico e universale, l'importo mensile spettante per le mensilità di gennaio e febbraio 2026 è calcolato con riferimento all'ISEE in corso di validità al 31.12.2025.

art. 1 co. 208 L. 30.12.2025 n. 199

Messaggio INPS 12.1.2026 n. 102

Il Quotidiano del Commercialista del 13.1.2026 - "L'INPS adegua le procedure alle novità ISEE 2026" - Mamone Italia

Oggi del 13.1.2026, p. 30 - "Assegni in attesa del nuovo Isee" - Cirioli

Guide Eutekne - Previdenza - "ISEE" - Silvestro D.

Leggi in evidenza

FISCALE

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 24.6.2025

FISCALE

DIRITTO TRIBUTARIO IN GENERALE - Consulenza giuridica dell'Amministrazione finanziaria - Disposizioni attuative

Il DLgs. 30.12.2023 n. 219, emanato nell'ambito della riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, ha introdotto l'art. 10-octies nella L. 27.7.2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), stabilendo che l'Amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, agli Ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle Regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni dello Stato, per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti.

Con il presente decreto vengono emanate le disposizioni attuative del suddetto art. 10-octies della L. 212/2000, al fine di disciplinare:

- i presupposti, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di consulenza giuridica;
- la procedura di esame delle stesse e gli effetti delle relative risposte.

Presupposti della consulenza giuridica

La consulenza giuridica è l'attività interpretativa svolta dall'Amministrazione finanziaria diretta a fornire chiarimenti su problematiche fiscali di carattere generale non riconducibili a fattispecie concrete e personali di singoli contribuenti.

La consulenza giuridica si differenzia quindi rispetto all'interpello, in quanto è finalizzata all'individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale, che non riguardano singoli contribuenti.

Prima del 2023 l'istituto non aveva una specifica disciplina, pur essendo da tempo utilizzato dall'Amministrazione finanziaria sulla base delle istruzioni contenute nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 42 e 8.8.2019 n. 19.

Contenuto delle istanze di consulenza giuridica

L'istanza di consulenza giuridica deve contenere:

- i dati identificativi dell'istante e dell'eventuale legale rappresentante, comprensivi di codice fiscale, sede legale e/o domicilio fiscale, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ordinaria;
- la compiuta descrizione della problematica fiscale di carattere generale;
- le specifiche disposizioni tributarie in merito alle quali sussiste incertezza interpretativa;
- l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione interpretativa proposta in merito al quesito posto, con illustrazione sintetica delle relative motivazioni;
- la sottoscrizione dell'istante, del suo legale rappresentante o del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del DPR 600/73.

All'istanza è necessario allegare copia della documentazione ritenuta rilevante e utile ai fini della corretta valutazione della fattispecie, non in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche.

Esame delle istanze presentate

Con appositi provvedimenti, dei direttori delle Agenzie fiscali e del direttore generale delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze, saranno individuati gli uffici competenti a trattare le istanze di consulenza giuridica.

Le competenti strutture si impegnano a rispondere alle istanze di consulenza giuridica nel termine ordinario di 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Qualora sia necessario richiedere all'istante di integrare la documentazione presentata, il termine di 120 giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.

Il suddetto termine è comunque sospeso:

- dal 1° al 31 agosto di ogni anno;
- qualora sia necessario richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione.

La mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta costituisce rinuncia all'istanza presentata, salva la facoltà di presentare una nuova istanza ove ne ricorrano i presupposti.

Se, invece, un'altra amministrazione non rende il proprio parere preventivo entro 60 giorni dalla richiesta, l'istanza di consulenza giuridica è improcedibile.

Inammissibilità dell'istanza

L'istanza di consulenza giuridica è invece inammissibile, in particolare, se:

- riguarda fattispecie non di rilevanza generale oppure attiene a situazioni relative a singoli contribuenti, inclusi i medesimi soggetti legittimati a presentarla;
- non ricorrono obiettive condizioni di incertezza in quanto l'Amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione a problematiche fiscali corrispondenti a quella rappresentata dall'istante;
- ha ad oggetto la medesima questione sulla quale l'istante ha già ottenuto una risposta dall'Amministrazione finanziaria, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- verte su questioni per le quali l'istante sia a conoscenza dello svolgimento di attività di controllo nei

riguardi dei propri associati e/o rappresentati alla data di presentazione dell'istanza.

Risposta dell'Amministrazione finanziaria

La risposta alla richiesta di consulenza giuridica, fornita dall'Amministrazione finanziaria, è:

- comunicata al soggetto istante;
- pubblicata sul sito istituzionale della stessa.

Effetti della consulenza giuridica

Le risposte rese dall'Amministrazione finanziaria in sede di consulenza giuridica non sono vincolanti per i contribuenti rappresentati dai soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza, in relazione alle fattispecie concrete per le quali possono trovare applicazione.

L'istanza di consulenza giuridica non ha effetti sulle scadenze previste dalle norme tributarie, sulla decorrenza dei termini di decadenza e, altresì, non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

La risposta all'istanza di consulenza giuridica non è comunque impugnabile.

Decorrenza

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti aventi ad oggetto istanze di consulenza giuridica presentate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione dei suddetti provvedimenti che individuano gli uffici competenti alla loro trattazione.